



**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E  
CONFERIMENTO AD IMPIANTI DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON  
PERICOLOSI DERIVANTI DA ATTIVITA' SANITARIE DELLE AZIENDE SANITARIE DELLA  
REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

**ALLEGATO 6  
CAPITOLATO TECNICO**

1	PREMESSA .....	2
2	DEFINIZIONI .....	3
3	DESCRIZIONE DEL SERVIZIO .....	5
4	TIPOLOGIA DI RIFIUTI, QUANTITA' E ANALISI.....	6
5	ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO .....	7
6	FORNITURA CONTENITORI .....	8
7	SISTEMA DI PESATURA .....	17
8	RILEVAZIONE DELLA RADIOATTIVITA' .....	19
9	DEPOSITO TEMPORANEO, CISTERNE, ISOLA ECOLOGICA.....	20
10	LUOGHI DI PRODUZIONE E FREQUENZA DI TRASPORTO.....	21
11	TRASPORTO .....	22
12	SMALTIMENTO, RECUPERO, DESTINAZIONE FINALE.....	23
13	PERSONALE DEL FORNITORE.....	25
14	NORME SULLA SICUREZZA DEL LAVORO, SULLA PREVENZIONE DEI RISCHI E SULLA FORMAZIONE DEL PERSONALE.....	26
15	DIRITTO DI SCIOPERO .....	26
16	REFERENTE DEL FORNITORE .....	27
17	VARIAZIONI DELLE QUANTITA' .....	27
18	CONTATTI DEL FORNITORE.....	27
19	SERVIZIO DI REPORTISTICA .....	27

## 1 PREMESSA

Il presente Capitolato Tecnico disciplina il servizio di raccolta, trasporto e conferimento ad impianti di smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi derivanti dalle attività di prevenzione, diagnosi, cura, riabilitazione e ricerca, prodotti dalle seguenti Aziende Sanitarie:

<b>LOTTO 1</b>	Azienda Ospedaliera Universitaria di Bologna
	Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna
	Istituto Ortopedico Rizzoli - Bologna e Bagheria
	Azienda Unità Sanitaria Locale di Imola
	Montecatone Rehabilitation Institute S.p.a.
	Azienda Ospedaliero - Universitaria di Ferrara
	Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara
<b>LOTTO 2</b>	Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna
	Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori (I.R.S.T.)
<b>LOTTO 3</b>	Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia
	Azienda Ospedaliera di Modena
	Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena
	Ospedale di Sassuolo S.p.a.
	Azienda Ospedaliera di Parma
	Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma
	Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza

E' escluso dal presente appalto il servizio di movimentazione interna dai luoghi di produzione ai depositi temporanei e alle isole ecologiche.

Sono esclusi dal servizio di cui alla presente gara i rifiuti assimilati agli urbani già soggetti a smaltimento da parte del Gestore del Servizio Pubblico di raccolta, i rifiuti radioattivi disciplinati dal D.Lgs. n.230/1995, le sostanze stupefacenti di cui al DPR n. 309/1990 e s.m.i, e le parti anatomiche riconoscibili, per tale ragione non riportati nell'Allegato 9 Dettaglio della Fornitura.

Lo svolgimento del servizio oggetto del presente Capitolato Tecnico deve essere assicurato dal Fornitore in conformità al contenuto delle norme legislative, regolamentari e tecniche vigenti in

materia, anche in caso di modifiche o integrazioni intervenute dopo la stipula della Convenzione e dei relativi Ordinativi di Fornitura.

I servizi oggetto della fornitura sono riassumibili in:

- a) analisi merceologiche, chimiche e fisiche, finalizzate alla corretta gestione del rifiuto;
- b) fornitura di contenitori, etichette, dispositivi di chiusura, ecc.;
- c) raccolta dei rifiuti dai depositi temporanei e dalle isole ecologiche e trasporto esterno;
- d) pesatura del rifiuto, prima del trasporto;
- e) rilevazione radioattività del rifiuto, prima del trasporto;
- f) conferimento ad impianti autorizzati alle operazioni di smaltimento/recupero;
- g) gestione dei depositi temporanei e delle isole ecologiche;
- h) fornitura e consegna dei formulari, registri e di eventuale altra documentazione (documento di trasporto, istruzioni scritte, SISTRI, ecc.) ove richiesta;
- i) trasmissione delle informazioni necessarie alla compilazione del Modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) di cui alla Legge 25/01/1994 n. 70 e s.m.i..

## 2 DEFINIZIONI

Ove non diversamente specificato, la terminologia adottata nel presente documento si riferisce a quella contenuta nella normativa di riferimento. Si ritiene utile, in aggiunta, definire i seguenti termini:

**Aree ad alto rischio:** le aree sanitarie "critiche" per l'esecuzione di procedure chirurgiche e invasive e/o per la presenza di pazienti gravemente immunocompromessi, quali, ad esempio, blocchi operatoriali, sale operatorie decentrate, ambulatori chirurgici (ove viene eseguita attività di chirurgia ambulatoriale), punto nascita-blocco parto, sale di emodinamica, sale di endoscopia, aree di degenza di terapia intensiva, terapia sub-intensiva, centro trapiantati, centro di sterilizzazione, ecc.

**Aziende:** le Aziende Sanitarie/Ospedaliere presso le quali il Fornitore si impegna a prestare i servizi richiesti.

**Bonifica:** l'insieme degli interventi atti ad eliminare le sostanze contaminanti.

**Contaminazione:** presenza su un oggetto o in una matrice ambientale di un agente, ossia di una sostanza chimica, biologica, fisica che ha effetti sugli organismi e può avere effetti sulla salute umana.

**Contenitore monouso:** imballaggio per rifiuti che viene fornito nuovo all'Azienda Sanitaria e può essere utilizzato una sola volta.

**Contenitore riutilizzabile:** contenitore per rifiuti che deve essere svuotato dai rifiuti stessi, sottoposto a un trattamento (svuotamento e bonifica) che ne consenta il riutilizzo in condizioni igieniche sicure e riutilizzato per le attività oggetto del presente Capitolato.

**Contenitore rigenerato:** contenitore per rifiuti che deve essere svuotato dai rifiuti stessi, sottoposto a un primo trattamento (svuotamento e bonifica) e ad un secondo trattamento di triturazione e di ricostruzione delle proprietà e delle caratteristiche originali, in modo da consentirne il riutilizzo.

**Deposito temporaneo:** nei luoghi di produzione, indica le aree appositamente individuate per il raggruppamento dei rifiuti provenienti dai punti di produzione, effettuato prima del loro allontanamento dai luoghi stessi.

**Destinazione finale:** impianto di smaltimento o recupero in cui sono effettuate le operazioni di smaltimento previste dall'Allegato B alla Parte Quarta del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i. o di recupero previste dall'Allegato C alla Parte Quarta del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i..

Ai fini del presente Capitolato non sono considerati "Destinazione finale" gli impianti in cui sono svolte le operazioni D13, D14, D15, R12, R13.

Pertanto anche, per i rifiuti sottoposti alle operazioni di cui sopra, per Destinazione finale, deve comunque intendersi l'impianto a cui sono successivamente destinati per essere sottoposti alle operazioni da D1 a D12 (smaltimento) o da R1 a R11 (recupero).

**Disinfezione:** procedimento chimico e/o fisico che si propone di abbassare a livello di sicurezza la carica microbica dei microrganismi patogeni presenti su superfici ed oggetti inanimati. Deve essere sistematicamente preceduta dalla sanificazione.

**Fornitura dei contenitori:** la fornitura dei contenitori per rifiuti, conformi alle tipologie previste dal presente Capitolato, comprensivi di fascette, etichette e eventuali attrezzature (es. carrelli) per il loro utilizzo e relativa consegna nei luoghi e nei tempi specificati dalle Aziende Sanitarie.

**Fornitore:** l'Impresa, il Raggruppamento Temporaneo d'Imprese o il Consorzio o la Rete di Imprese risultata/o aggiudicataria/o.

**Isola ecologica:** area esterna di deposito temporaneo.

**Luogo di produzione:** tutte le sedi delle strutture e delle altre articolazioni aziendali in cui si producono i rifiuti.

**Manutenzione:** le attività necessarie a mantenere efficiente e in buono stato un'attrezzatura, un impianto, un'area di deposito o isola ecologica o qualsiasi altro oggetto.

**Punto di produzione:** i singoli locali in cui si producono i rifiuti.

**Referente dell'Azienda Sanitaria:** Responsabile dell'esecuzione del contratto individuato dall'Azienda o soggetto delegato, che ha la responsabilità di vigilare e sorvegliare sulla corretta gestione del contratto.

**Referente del Fornitore:** Responsabile dell'esecuzione del contratto individuato (per ciascuna Azienda aderente alla Convenzione) dal Fornitore o soggetto delegato, con il compito di tenere i rapporti con una o più Aziende aderenti alla Convenzione.

**Sanificazione:** rimozione meccanica da superfici ed oggetti dello sporco visibile aderente, del sangue, delle sostanze proteiche effettuata con l'uso di detergenti, che ha l'effetto di rimuovere i microrganismi e abbassare notevolmente la carica microbica. Deve essere sempre seguita da risciacquo e dalla disinfezione.

**Trasporto esterno:** fase di gestione dei rifiuti che consiste nella pesatura e movimentazione degli stessi dai depositi temporanei agli impianti di recupero e smaltimento, comprese le operazioni di carico e scarico dei mezzi di trasporto utilizzati e la compilazione del formulario di accompagnamento e degli ulteriori documenti di trasporto richiesti dalla normativa.

### **3 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO**

Il Servizio descritto nel presente Capitolato Tecnico deve essere svolto dal Fornitore con organizzazione di personale, materiali e mezzi necessari all'esecuzione del servizio e gestione a proprio rischio, ai sensi dell'art. 1655 c.c., nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, comunitarie, nazionali, regionali e successive modifiche e integrazioni nonché nel rispetto delle disposizioni stabilite dalle Aziende Sanitarie contraenti. Devono essere altresì rispettate le norme tecniche applicabili.

Il Fornitore individua, per ciascuna Azienda Sanitaria, un proprio Referente con cui la stessa Azienda si interfaccia per la gestione del servizio (la stessa persona individuata dal Fornitore può essere Referente per una o più Aziende Sanitarie).

Il Servizio comprende quanto necessario allo svolgimento di tutte le attività descritte nel presente Capitolato ed in particolare:

- **esecuzione di analisi** merceologiche, chimiche e fisiche finalizzate alla corretta gestione del rifiuto (classificazione del rifiuto, identificazione delle categorie di pericolo, trattamento, trasporto, smaltimento/recupero, ecc.), come indicato nel paragrafo 4 e compilazione delle relative schede ADR;
- **fornitura** di contenitori per i rifiuti e di imballaggi per il trasporto, nelle quantità necessarie al regolare svolgimento del servizio, nel rispetto delle caratteristiche tecniche indicate nel paragrafo 6 del presente Capitolato e di tutte le attrezzature atte a garantire il regolare svolgimento del servizio,

comprese quelle eventualmente necessarie per il deposito temporaneo e la movimentazione dei rifiuti stessi (container, carrelli, ecc);

- **pesatura dei rifiuti**, come specificato nel paragrafo 7;
- **rilevazione della radioattività**, come specificato nel paragrafo 8;
- **caricamento sui mezzi e trasporto esterno** con mezzi idonei e personale formato ed autorizzato, come specificato nel paragrafo 11, nel rispetto delle norme sul trasporto delle merci pericolose ove applicabili;
- **conferimento ad impianti autorizzati alle operazioni di smaltimento/recupero**, in relazione alla specifica natura dei rifiuti;
- **intervento di bonifica** in caso di dispersione o versamento accidentale di rifiuti nelle pertinenze delle Aziende durante le operazioni di movimentazione, carico e trasporto, nonché messa in sicurezza dell'area interessata, secondo procedure validate dalle Aziende;
- **compilazione e consegna dei formulari** e di eventuale altra documentazione (documento di trasporto, istruzioni scritte, etc) ove richiesta, come specificato nel paragrafo 13;
- **trasmissione delle informazioni necessarie alla compilazione del Modello unico di dichiarazione ambientale (MUD)** anche in formato elettronico compatibile con il formato per la trasmissione telematica del MUD;
- **supporto tecnico e giuridico**: il Fornitore deve garantire il proprio supporto tecnico e giuridico garantendo la disponibilità di persone particolarmente esperte per assistere le Aziende Sanitarie nell'esecuzione del contratto, anche nell'ambito delle attività di informazione, formazione e addestramento del personale sanitario.

Tutti i materiali, le sostanze, i preparati e le attrezzature impiegate per l'espletamento del servizio devono essere conformi a tutte le prescrizioni di legge vigenti.

#### **4 TIPOLOGIA DI RIFIUTI, QUANTITA' E ANALISI**

Una stima annua dei rifiuti prodotti dalle Aziende Sanitarie è indicata nell'Allegato 9 "Dettaglio della Fornitura", in cui è riportato l'elenco dei rifiuti prodotti dalle Aziende Sanitarie nel normale ciclo produttivo: sono indicati il codice C.E.R., lo stato fisico del rifiuto, la produzione annua in chilogrammi, la frequenza del ritiro, l'eventuale presenza di sistemi di raccolta dei rifiuti (es. cisterne, campane di vetro, roll container, ecc.).

Le informazioni contenute nell'Allegato di cui sopra hanno carattere indicativo; le modalità di svolgimento del servizio devono essere concordate con le singole Aziende Sanitarie al momento della definizione del Piano Dettagliato degli Interventi, di cui al paragrafo 5.

In fase di avvio del servizio il Fornitore deve effettuare le analisi merceologiche, chimiche e fisiche, finalizzate alla corretta gestione del rifiuto (classificazione del rifiuto, identificazione delle categorie di pericolo, trattamento, trasporto, smaltimento/recupero, ecc.) richieste dalla singola Azienda Sanitaria. Le successive analisi non possono eccedere, nel corso della fornitura, il numero massimo di 6 all'anno per singola Azienda Sanitaria, anche cumulabili qualora non usufruite. Il Fornitore deve servirsi di laboratori analisi pubblici o privati o enti esterni specializzati, accreditati ACCREDIA. I certificati di analisi in originale o in copia conforme devono essere consegnati alle Aziende Sanitarie.

## **5 ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO**

Ai fini dell'attivazione del servizio, le singole Aziende Sanitarie inviano al Fornitore una Richiesta Preliminare di Fornitura contenente una sintetica descrizione dei luoghi di produzione, dei depositi temporanei, l'ubicazione degli stessi, le informazione sui rischi specifici e tutte le altre informazioni funzionali al servizio richiesto.

Il Fornitore, entro **7 giorni solari** dalla data di ricezione della Richiesta Preliminare di Fornitura, ha l'obbligo di concordare con l'Azienda Sanitaria interessata la data del sopralluogo che dovrà comunque avvenire entro **20 giorni solari** dalla data di richiesta.

Entro **30 giorni solari** dal sopralluogo, pena l'applicazione delle penali, il Fornitore deve fornire all'Azienda interessata un Piano Dettagliato degli Interventi coerente con quanto presentato in sede di presentazione dell'Offerta Tecnica.

Tale documento deve comprendere almeno le seguenti informazioni:

- luoghi di produzione interessati;
- dotazioni, attrezzature, ecc dei depositi temporanei e delle isole ecologiche;
- frequenza delle attività, in particolare consegna dei contenitori, raccolta e trasporto dei rifiuti;
- ammontare totale del servizio richiesto ottenuto a partire dai prezzi indicati in offerta e dalle quantità e tipologie di rifiuto oggetto del servizio.

L'Azienda Sanitaria, una volta ricevuto il Piano Dettagliato degli Interventi, può:

1. accettarlo e quindi procedere all'emissione dell'Ordinativo di Fornitura;

2. inviare le proprie deduzioni. Il Fornitore, in tal caso, deve riformulare un nuovo Piano recependo la richiesta di modifiche e inviarlo, modificato, entro i successivi **10 giorni solari**, pena l'applicazione delle penali.

## **6 FORNITURA CONTENITORI**

Per tutta la durata della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, il Fornitore provvede alla fornitura di tutto il materiale elencato nel presente paragrafo, necessario all'espletamento del servizio, in quantità tali da soddisfare le esigenze di ciascuna Azienda Sanitaria.

Tutti i contenitori (compresi i sacchi, laddove richiesti) devono:

- essere consegnati integri, puliti, asciutti, privi di contaminazioni e residui ed esenti da cattivi odori, con modalità tali da conservare dette caratteristiche;
- essere etichettati e/o serigrafati, a cura del Fornitore, secondo quanto indicato dalla normativa vigente, riportando il codice C.E.R., la descrizione del rifiuto, la categoria di pericolo; sul contenitore dovrà essere possibile scrivere la data di chiusura, il nome del reparto produttore, la descrizione aggiuntiva;
- possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti ai quali sono destinati;
- essere facilmente stoccabili e possibilmente impilabili;
- essere distinti secondo un codice colore, da concordare con le singole Aziende, in funzione della tipologia di rifiuto contenuto;
- essere imballati in modo tale da garantirne la corretta conservazione: per le aree ad alto rischio tutte le componenti dell'imballaggio devono essere confezionate in unità contenenti non più di 10 pezzi al fine di preservarne l'integrità ed evitarne la contaminazione;
- essere provvisti di sistemi di presa agevoli all'impugnatura e resistenti, che non interferiscano con il normale uso del contenitore, almeno per i contenitori di volume maggiore di 7 litri;
- possedere una forma che ne garantisca la massima stabilità durante l'utilizzo e trasporto;
- possedere una chiusura finale di facile attuazione, senza l'impiego di attrezzi;
- non contenere lattice (*"latex free"*), né sostanze clorate;
- per gli imballaggi destinati al trasporto dei rifiuti classificati come merce pericolosa ai sensi della normativa ADR, il Fornitore deve mettere a disposizione dell'Azienda Sanitaria preventivamente alla fornitura degli imballaggi medesimi, il Rapporto di prova previsto al punto 6.1.5.8 della normativa ADR già presentato in sede di Offerta Tecnica;

- ove previsti, i sacchi, privi di lacci termosaldati, devono essere corredati di apposite fascette di chiusura, fornite in numero superiore ai sacchi, facilmente chiudibili, non riapribili (per evitare spargimenti accidentali del contenuto) e di lunghezza e resistenza adeguata, per consentire una facile chiusura del sacco.

La Ditta Concorrente deve specificare per i rifiuti speciali pericolosi a rischio infettivo (CER 18 01 03\* – 18 02 02\*) la tipologia di contenitore che intende utilizzare tra monouso/riutilizzabili; in caso di contenitori riutilizzabili, la Ditta Concorrente deve fornire, in Offerta Tecnica, una descrizione dettagliata dei processi che ne consentono il riutilizzo, specificando:

- natura e ubicazione di attrezzature e impianti di trattamento impiegati (di cui deve essere fornita un'adeguata documentazione tecnica e materiale illustrativo);
- capacità produttiva degli impianti espressa in numero di contenitori processati al giorno;
- sostanze e miscele impiegate (di cui devono essere fornite le schede tecniche e di sicurezza);
- procedure seguite per l'esecuzione del processo che ne consente il riutilizzo, il controllo dell'efficacia e l'eventuale validazione del processo stesso.

Presso ogni sede, i contenitori devono essere consegnati nelle zone individuate dal Referente dell'Azienda Sanitaria. La fornitura dei contenitori deve essere sistematica, costante, prevedere una scorta adeguata, concordata con il Referente dell'Azienda Sanitaria e periodicamente reintegrata in autonomia dal Fornitore. L'approvvigionamento deve avvenire con tempi e modalità tali da assicurare il fabbisogno di ciascun luogo di produzione ma, contemporaneamente, non creare eccessivi accumuli di materiale presso le Aziende, anche al fine di garantire il rispetto della normativa sulla prevenzione degli incendi.

Nel caso in cui si verificasse un aumento straordinario del fabbisogno di contenitori che comporti la necessità di approvvigionamento imprevisto, deve essere garantita la loro fornitura entro 12 ore lavorative dalla richiesta a mezzo posta elettronica o al *numero dedicato* di cui al paragrafo 19.

Il servizio deve comprendere la fornitura delle tipologie di contenitori di seguito elencati

CER	TIPOLOGIA DI CONTENITORE
<p><b>06 04 04*</b> Rifiuti contenenti mercurio  <b>18 01 10</b> Rifiuti di amalgama prodotti da interventi odontoiatrici</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Contenitori rigidi</b> in materiale idoneo al contenimento dei rifiuti, provvisti di idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto durante l'utilizzo e il trasporto ed aventi diverse capacità (indicativamente 0,5, 1 e 30 litri).</li> </ul>
<p><b>08 03 18</b> Toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Sacco in plastica</b> impermeabile di colore facilmente identificabile, di spessore adeguato, aventi adeguate caratteristiche di resistenza meccanica e chimica.</li> <li>▪ <b>Contenitori rigidi</b> contenitori rigidi esterni di capacità indicativa 40 e 60 litri per contenere il sacco, che una volta riempito, potrà essere sfilato e conferito nel deposito temporaneo.</li> </ul>
<p><b>06 01 02*</b> Acido cloridrico  <b>06 01 04*</b> Acido fosforico e fosforoso  <b>06 02 04</b> Idrossido di sodio e di potassio  <b>09 01 01*</b> Soluzione di sviluppo e attivanti a base acquosa  <b>08 01 11*</b> Pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11  <b>08 01 12</b> Scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose  <b>08 03 12*</b> Adesivi e sigillanti di scarto, contenenti  <b>08 04 09*</b> Solventi organici o altre sostanze pericolose  <b>09 01 04*</b> Soluzioni fissative  <b>13 02 05*</b> Scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati  <b>13 02 08*</b> Altri olii per motori, ingranaggi e lubrificazione  <b>13 07 03*</b> Altri carburanti (comprese le miscele)  <b>13 08 02*</b> Altre emulsioni</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Per rifiuti liquidi: Contenitori rigidi</b> (taniche) in materiale compatibile con la composizione e la pericolosità del rifiuto, di varia volumetria (indicativamente 5 e 10 litri), stabili, con apertura adeguata, provvisti di chiusura di sicurezza e di sistemi di presa per la movimentazione sicura ed agevole. Devono essere corredati di accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento (es. sistemi di connessione con le apparecchiature produttrici del rifiuto) e conformi, ove richiesto, alle normative sul trasporto delle merci pericolose (ADR). Se impiegati contenitori riutilizzabili devono essere bonificati dopo ogni ciclo di utilizzo.</li> <li>▪ <b>Cisterne</b> in materiale compatibile con la composizione e pericolosità del rifiuto indicativamente da 500 e 1.000 litri.</li> <li>▪ <b>Altre attrezzature:</b> vasche di contenimento</li> </ul>

CER	TIPOLOGIA DI CONTENITORE
<p><b>16 01 14*</b> Liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose</p> <p><b>16 03 03*</b> Rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose</p> <p><b>16 07 08*</b> Rifiuti contenenti olio</p> <p><b>16 10 01*</b> Soluzioni acquose di scarto, contenenti sostanze pericolose</p> <p><b>18 01 06*</b> Sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose</p> <p><b>18 01 07</b> Sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 01 06</p> <p><b>19 09 04</b> Carbone attivo esaurito</p>	<p>(controvasche) di volume adeguato, per eventuali fuoriuscite di liquidi dai contenitori di cui sopra (nei luoghi di produzione nei depositi temporanei).</p> <p>▪ <b>Per rifiuti solidi: Contenitori rigidi</b> in materiale compatibile con la composizione e la pericolosità del rifiuto, di varia volumetria (indicativamente 40, 60 litri). Se impiegati contenitori riutilizzabili devono essere bonificati dopo ogni ciclo di utilizzo.</p> <p>Si richiede, inoltre, senza oneri economici aggiuntivi, la fornitura di materiale inerte riempitivo da imballaggio.</p>
<p><b>09 01 07</b> Carta e pellicole per fotografia, contenenti argento o composti dell'argento <u>(Derivanti da attività di scarto e non da gestione archivi massivi)</u></p> <p><b>09 01 08</b> Carta e pellicole per fotografia, non contenenti argento o composti dell'argento <u>(Derivanti da attività di scarto e non da gestione archivi massivi)</u></p>	<p>▪ <b>Contenitori rigidi</b>, in materiale idoneo al contenimento dei rifiuti, di capacità indicativa di 40 litri</p>
<p><b>15 01 01</b> Imballaggi in carta e cartone</p> <p><b>15 01 02</b> Imballaggi in plastica</p> <p><b>15 01 03</b> Imballaggi in legno</p> <p><b>15 01 04</b> Imballaggi in vetro</p> <p><b>15 01 07</b> Imballaggi in vetro</p> <p><b>17 02 03</b> Plastica</p> <p><b>17 04 03</b> Piombo</p> <p><b>17 04 05</b> Zinco</p> <p><b>17 04 11</b> Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 1</p> <p><b>17 06 03*</b> Altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose</p> <p><b>17 09 04</b> Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03</p> <p><b>20 01 01</b> Carta e cartone</p> <p><b>20 01 25</b> Oli e grassi commestibili</p> <p><b>20 01 34</b> Batterie e accumulatori diversi da</p>	<p>▪ <b>Sacchi in plastica</b> impermeabili di diverso colore, di spessore adeguato, aventi adeguate caratteristiche di resistenza meccanica e chimica anche da inserire nei contenitori rigidi di seguito specificati.</p> <p>▪ <b>Contenitori carrellati</b> di capacità indicativa di 120 e 240 litri.</p> <p>▪ <b>Contenitori rigidi</b>, di colore diverso e in materiale adeguato al contenimento dei rifiuti di capacità indicativa di 30 e 60 litri.</p> <p><b>Per grandi quantità</b> dovranno essere forniti (con misura a scelta del Fornitore tra 8 e 30 mc), big bag ovvero campane per gli imballaggi in vetro (con misura a scelta del Fornitore fino a 3.200 litri).</p>

CER	TIPOLOGIA DI CONTENITORE
<p>quelli di cui alla voce 20 01 33  <b>20 01 38</b> Legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37  <b>20 01 39</b> Plastica  <b>20 01 40</b> Metallo  <b>20 03 07</b> Rifiuti ingombranti</p>	
<p><b>15 01 10*</b> Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze  <b>15 02 02*</b> Assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose  <b>15 02 03</b> Assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Contentori</b> di capacità indicativa di 1 mc (tipo big bag, cassa pallet, ecc.) , movimentabili con un transpallet.</li> <li>▪ <b>Sacchi in plastica impermeabili</b>, di capacità indicativa di 60 e 100 litri, di colore facilmente identificabile, di spessore adeguato, aventi adeguate caratteristiche di resistenza meccanica e chimica, facilmente richiudibili, da impiegare presso le UU.OO.</li> </ul>
<p><b>12 01 02</b> Polveri e particolato di materiali ferrosi  <b>16 01 03</b> Pneumatici fuori uso  <b>16 02 11*</b> Apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC  <b>16 02 12*</b> Apparecchiature fuori uso contenenti amianto in fibre libere  <b>16 02 13*</b> Apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi (2) diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12  <b>16 02 14</b> Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13  <b>16 05 04</b> gas in contenitori a pressione (compresi gli halon) contenenti sostanza pericolose  <b>16 02 16</b> Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Piccole quantità: Contentori rigidi resistenti.</b> I contenitori devono essere proposti nei seguenti formati: capacità indicativa pari a litri 40 e 60.</li> <li>▪ <b>Grandi quantità:</b> Caricamento diretto su automezzo, anche con l'utilizzo di pallet, cassoni, bancali/cassa pallet</li> </ul>

CER	TIPOLOGIA DI CONTENITORE
<p>di cui alla voce 16 02 15  <b>19 09 05</b> Resine a scambio ionico saturate o esaurite  <b>20 01 36</b> Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35</p>	
<p><b>16 05 06*</b> Sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose, comprese le miscele di sostanze chimiche di laboratorio</p>	<p>▪ <b>Contenitori rigidi</b> resistenti compatibili con le sostanze da smaltire. I contenitori devono essere proposti nei seguenti formati: capacità indicativa pari a litri 30 e 60.</p>
<p><b>16 06</b> Batterie ed accumulatori  <b>16 01 07</b> Filtri dell'olio  <b>20 01 33*</b> Batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie</p>	<p>▪ <b>Contenitori rigidi</b>, resistenti, provvisti dei simboli e delle scritte obbligatori per legge, rigidi dotati di coperchio per impedire la fuoriuscita del contenuto durante l'utilizzo e il trasporto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– di capacità indicativa pari a litri 40 e 60 litri; per le batterie alcaline e ricaricabili;</li> <li>– indicativamente <b>da 1 e 5 litri, a bocca larga, e a tubo da 30 litri</b> per le UU.OO.;</li> </ul> <p>indicativamente da <b>1 metro cubo</b>, per gli accumulatori al piombo, resistenti agli acidi.  Della stessa dimensione per i filtri, resistenti agli oli</p>
<p><b>18 01 03* - 18 02 02*</b> Rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni</p>	<p>▪ <b>Sacchi in plastica</b>, impermeabili, di colore facilmente identificabile, di spessore adeguato, aventi adeguate caratteristiche di resistenza meccanica e chimica in modo da evitare perdite</p>

CER	TIPOLOGIA DI CONTENITORE
	<p>di contenuto alle normali condizioni di trasporto. I sacchi devono essere forniti in numero superiore a quello dei contenitori di seguito indicati. I sacchi devono avere dimensione adeguata alla volumetria dei contenitori; una volta posizionati negli stessi fino a toccare il fondo del contenitore esterno, il bordo del sacco deve fuoriuscire all'esterno di almeno 15 cm per assicurare la chiusura in sicurezza.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Contenitori esterni</b> rigidi omologati per il trasporto delle merci pericolose, di colore facilmente identificabile, resistenti, agevolmente stoccabili e impilabili sia da vuoti che da pieni, con chiusura tale da impedire dispersioni accidentali del materiale all'esterno. I contenitori devono essere proposti in diversi formati, con capacità indicative pari a litri 40 e 60. Nel caso in cui il Fornitore offra contenitori riutilizzabili, devono essere documentate le modalità adottate per la sanificazione, la disinfezione e per la eventuale rigenerazione. Mensilmente deve essere inviata all'Azienda Sanitaria una sintesi dei risultati dei controlli condotti per verificare l'idoneità del processo.</li> <li>▪ <b>Contenitori rigidi monouso per rifiuti taglienti e pungenti</b>, di colore facilmente identificabile, impermeforabili, resistenti agli urti. Le dimensioni e le forme dei contenitori devono essere idonei per applicazioni diversificate, ad esempio: <ul style="list-style-type: none"> <li>– devono essere previsti contenitori di varie forme e volumetrie, indicativamente litri 0,6; 3; 6; 12;</li> <li>– “da tasca” e “da zaino” per assistenza extra ospedaliera;</li> <li>– contenitori per smaltimento aghi lunghi e cannule, vetrerie da laboratorio;</li> <li>– contenitori da utilizzare sotto cappa, per</li> </ul> </li> </ul>

CER	TIPOLOGIA DI CONTENITORE
	<p>microbiologia.</p> <p>L'apertura del contenitore deve consentire di deconnettere la parte pungente dal resto del presidio, ma anche di inserire agevolmente i dispositivi sanitari non deconnessi, senza contaminare l'esterno del contenitore stesso; deve inoltre essere dotato di chiusura temporanea per impedire la fuoriuscita del materiale una volta immesso nel contenitore. La chiusura finale deve risultare ermetica. I contenitori devono essere certificati B.S. 7320 1990 (Standard Britannici per contenitori di oggetti pungenti) o, in alternativa, garantire condizioni di sicurezza equivalenti per gli operatori sanitari (resistenza alla caduta, al taglio e alla perforazione). Il possesso di tali requisiti deve essere attestato da un certificato in lingua italiana emesso dal laboratorio accreditato che ha effettuato le prove.</p>
<p><b>18 01 04</b> <i>Rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Sacchi in plastica</b> di dimensioni indicative pari a litri 30 e 100, impermeabile di colore facilmente identificabile e concordato con l'Azienda Sanitaria, di spessore adeguato, aventi adeguate caratteristiche di resistenza meccanica e chimica.</li> <li>▪ <b>Contenitori rigidi</b> di colore facilmente identificabile completi di sacco in plastica e laccetto di chiusura. I contenitori devono essere proposti nei seguenti formati: capacità indicativa pari a litri 40 e 60.</li> </ul>
<p><b>18 01 08*</b> <i>Medicinali citotossici e citostatici</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Contenitori rigidi</b> omologati al trasporto delle merci pericolose, di colore facilmente identificabile, resistenti, agevolmente stoccabili e impilabili sia da vuoti che da pieni, con chiusura tale da impedire dispersioni accidentali del materiale all'esterno. I contenitori devono essere proposti in diversi formati, con capacità indicative pari a litri 40 e 60. E' vietato qualsiasi riutilizzo del contenitore, fatta salva l'eventuale</li> </ul>

CER	TIPOLOGIA DI CONTENITORE
	<p>procedura di rigenerazione. In caso di rigenerazione, mensilmente deve essere inviata all'Azienda Sanitaria una sintesi dei risultati dei controlli condotti per verificare l'idoneità del processo.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Contenitori rigidi monouso per rifiuti taglienti e pungenti</b> per la preparazione di farmaci, di colore facilmente identificabile, impermeabili, resistenti agli urti, impilabili sia da vuoti sia da pieni, di dimensione indicativa compresa tra i 4 e i 10 litri ovvero di facile utilizzo all'interno delle cappe di lavorazione dei farmaci di cui sopra. La chiusura finale deve risultare ermetica. Tali contenitori devono essere certificati B.S. 7320 1990 (Standard Britannici per contenitori di oggetti pungenti) o in alternativa, garantire condizioni di sicurezza equivalenti per gli operatori sanitari (resistenza alla caduta, al taglio e alla perforazione). Il possesso di tali requisiti deve essere attestato da un certificato in lingua italiana emesso dal laboratorio accreditato che ha effettuato le prove.</li> </ul>
<p><b>18 01 09</b> <i>Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 01 08</i></p> <p><b>18 02 08</b> <i>Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 02 07</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Sacchi in plastica</b> di dimensione indicativa di 20 litri, impermeabili, di colore facilmente identificabile, di spessore adeguato, aventi adeguate caratteristiche di resistenza meccanica e chimica da impiegare presso le UU.OO.</li> <li>▪ <b>Contenitori rigidi</b> di colore facilmente identificabile, di capacità indicativa da 10, 40, 60 litri, impilabili sia da vuoti, sia da pieni, dotati di sacco interno in caso di impiego di contenitori in cartone e polipropilene alveolare.</li> </ul> <p>Si richiede, inoltre, senza oneri economici aggiuntivi, la fornitura di materiale inerte riempitivo da imballaggio</p>
<p><b>19 08 14</b> <i>Fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Contenitori rigidi</b> di varie volumetrie in materiale idoneo per il contenimento dei rifiuti</li> </ul>

CER	TIPOLOGIA DI CONTENITORE
<i>quelli di cui alla voce 19 08 13</i>	
<b>20 01 21*</b> Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio	<b><u>Per i neon</u></b> ▪ <b>Contentori rigidi</b> di varia volumetria.

Il Fornitore deve provvedere, in caso di rottura accidentale del contenitore alla sostituzione dello stesso e allo smaltimento del contenitore sostituito.

Qualora in sede di esecuzione del servizio il Fornitore dovesse introdurre l'utilizzo di diversi/nuovi contenitori, dovrà preventivamente concordare tale innovazione con l'Azienda Sanitaria contraente nonché consegnare le relative schede tecniche e relativa campionatura.

In caso di consegna di contenitori difformi da quelli proposti in Offerta Tecnica senza la preventiva autorizzazione da parte dell'Azienda Sanitaria il Fornitore è tenuto a provvedere all'immediata sostituzione dei contenitori difformi, fatta salva l'applicazione delle penali.

Nel caso in cui i container, le cisterne e le attrezzature, a seguito di utilizzo, non dovessero essere più funzionali al servizio, il Fornitore deve provvedere alla loro immediata sostituzione.

## 7 SISTEMA DI PESATURA

Il Fornitore si deve dotare di un adeguato sistema di pesatura dei rifiuti presso ciascuna struttura sanitaria, la cui fornitura, manutenzione ed utilizzo è a proprio carico, affinché prima del trasporto sia disponibile il dato del peso dei rifiuti trasportati.

Per assicurare che i risultati delle misurazioni siano validi, si richiede che i sistemi di pesatura siano:

- tarati o verificati prima del loro utilizzo e ad intervalli regolari (comunque non superiori a 3 anni), secondo quanto previsto dal D.M. 182 del 28.3.2000. In alternativa a quanto previsto dal D.M. citato, la taratura e la verifica possono essere eseguiti da laboratori o enti esterni specializzati, accreditati ACCREDIA, ovvero dal costruttore, a fronte di campioni riferibili a campioni internazionali o nazionali, per verificarne il buon funzionamento. La taratura o verifica deve essere documentata da un rapporto di prova conservato in copia in corrispondenza dello strumento di pesatura e consegnato in copia al Referente dell'Azienda. Si considera adeguato uno strumento per il quale l'errore da associare alle misure sia inferiore al 5%;
- regolati ogni volta che sia necessario;
- identificati da un codice che permetta di risalire allo stato di taratura;

- protetti da regolazioni sbagliate che compromettano i risultati delle misure;
- utilizzati e conservati prevenendo danneggiamenti o deterioramenti.

Nel caso in cui si rilevi che tali sistemi non siano idonei, il Fornitore ne deve impedire l'utilizzo e provvedere alla loro immediata sostituzione.

Il sistema di pesatura può essere differenziato in relazione alla quantità di rifiuti da prelevare ed alla situazione esistente nelle diverse strutture sanitarie: ad esempio, per le sedi aziendali in cui non è possibile il posizionamento di una bilancia, il sistema di pesatura deve essere posto sull'automezzo utilizzato per il trasporto dei rifiuti; esso deve in ogni caso soddisfare i seguenti requisiti:

- deve essere utilizzato dal personale che effettua le operazioni di caricamento dei mezzi e trasporto dei rifiuti. Durante l'esecuzione del servizio, l'Azienda Sanitaria si riserva di effettuare controlli a campione, in contraddittorio, sulle operazioni di caricamento dei mezzi e pesatura;
- deve produrre in automatico, al termine della pesatura e prima dell'effettuazione del trasporto, una registrazione (scontrino) che deve essere allegata alla prima copia del formulario di identificazione. Lo scontrino deve riportare almeno le seguenti informazioni:
  - peso lordo (peso del cassone e contenitori pieni);
  - tara (peso del cassone e contenitori vuoti);
  - peso netto (peso del carico prelevato);
  - data e orario dell'operazione di carico/scarico;
  - numero del cassone (se si utilizza un cassone/container);
  - numero di contenitori o imballaggi per tipo di cassone/contenitore scarrabile.

Sul formulario, prima del trasporto, devono essere riportate le seguenti informazioni:

- il peso dei contenitori pieni;
- il peso del solo rifiuto.

Per tali fini, all'atto dell'avvio del servizio, deve essere verificato in contraddittorio il peso di ciascun tipo di contenitore. Tale operazione deve essere ripetuta ogni qualvolta sia concordata una modifica/sostituzione del tipo di contenitore; le Aziende si riservano altresì di eseguire ulteriori controlli a campione.

Per i rifiuti liquidi raccolti in cisterna, in alternativa alla pesatura in uscita dall'Azienda Sanitaria, è ammessa la misura della quantità prelevata mediante l'impiego di apposito conta-litri, fermo restando l'obbligo di verificare il peso a destino.

## **8 RILEVAZIONE DELLA RADIOATTIVITA'**

Il Fornitore si deve dotare presso ciascuna struttura ospedaliera, o comunque presso le strutture che in relazione alla produzione dei rifiuti presentino tale rischio, di un adeguato sistema atto a verificare il livello di radioattività dei rifiuti di seguito elencati la cui fornitura, manutenzione ed utilizzo per tutto il periodo di validità della Convenzione e dei relativi Ordinativi di Fornitura è a proprio carico, affinché prima del trasporto sia esclusa la presenza di eventuali rifiuti radioattivi.

18 01 03\* – 18 01 04

18 01 08\* (medicinali citotossici e citostatici)

17 04 03

15 01 04 (imballaggi in piombo)

15 02 03

Il sistema di misura della radioattività deve essere sottoposto a taratura e verifica di buon funzionamento a cura e spese del Fornitore, analogamente a quanto richiesto per i sistemi di pesatura sopra richiamati. L'Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di eseguire verifiche di buon funzionamento del sistema in contraddittorio, avvalendosi del proprio esperto qualificato.

Le soluzioni proposte devono prevedere la rilevazione della radioattività del singolo contenitore e devono consentire di individuare preferibilmente il singolo contenitore contaminato da materiale radioattivo. Il Fornitore deve rilasciare una registrazione dell'avvenuto controllo e del risultato nel campo note di ogni formulario emesso.

Se viene rilevata una radioattività superiore al più restrittivo fra il limite di legge e i limiti di accettabilità stabiliti presso gli impianti di smaltimento o recupero, il Fornitore deve:

- individuare i singoli contenitori il cui livello di radioattività supera tale limite;
- separare i contenitori radioattivi dagli altri, apporre sugli stessi le etichette concordate con l'Azienda Sanitaria e depositarli quindi in sicurezza nel luogo individuato dall'esperto qualificato dell'Azienda;
- dare immediata comunicazione di quanto sopra al Referente dell'Azienda secondo quanto previsto dalle procedure Aziendali.

Nel caso in cui in Azienda Sanitaria non sia stata rilevata la presenza di rifiuti radioattivi e l'impianto di smaltimento o recupero rilevi che il livello di radioattività del/dei contenitori o del carico sia superiore al limite di cui sopra, la gestione di tale non conformità e i relativi oneri (ivi comprese le eventuali spese legali) sono a totale carico del Fornitore.

In sede di Offerta Tecnica, la Ditta concorrente deve presentare una proposta documentata delle soluzioni tecniche che intende adottare per la verifica del livello di radioattività di cui al presente paragrafo.

## **9 DEPOSITO TEMPORANEO, CISTERNE, ISOLA ECOLOGICA**

Nell'Allegato 9 è riportata la presenza eventuale di aree di deposito temporaneo presso le strutture sanitarie.

Tenuto conto della normativa vigente e delle indicazioni contenute nella Deliberazione della Giunta Regionale 27 luglio 2009 n. 1155 "Approvazione delle Linee guida regionali per la gestione dei rifiuti e degli scarichi idrici prodotti nelle Aziende Sanitarie dell'Emilia-Romagna". Il Fornitore deve:

- consegnare e collocare i contenitori, nei luoghi concordati con le Aziende Sanitarie al momento della definizione del Piano Dettagliato degli Interventi;
- adottare le misure necessarie ad impedire l'accesso ai suddetti contenitori, all'isola ecologica e al deposito temporaneo alle persone non autorizzate e apporre la necessaria cartellonistica;
- applicare soluzioni idonee a proteggere gli operatori e i rifiuti dagli agenti atmosferici (container chiusi, tettoie, ecc.) e ad impedire inquinamenti ambientali (es. percolazione);
- prevedere soluzioni idonee a garantire la periodica sanificazione delle attrezzature installate;
- garantire la separazione dei rifiuti ai sensi di legge.

Tutte le soluzioni che verranno impiegate dal Fornitore devono essere obbligatoriamente compatibili con le caratteristiche logistiche e con gli impianti delle singole strutture sanitarie (es. idrico, elettrico, fognario, ecc.), senza che da ciò vengano determinati ulteriori oneri a carico delle Aziende stesse.

Le Aziende Sanitarie mettono a disposizione le aree e le utenze necessarie all'esecuzione del contratto; il Fornitore si impegna al corretto impiego di dette aree.

Rispetto ai laboratori e alle anatomie patologiche in cui è prevista la presenza di cisterne, queste ultime devono essere in materiale idoneo e devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti. Le cisterne devono essere dotate di un bacino di contenimento di capacità pari all'intero volume delle cisterne stesse. Qualora in uno stesso insediamento vi siano più cisterne che raccolgono la medesima categoria di rifiuto, può essere realizzato un bacino di contenimento comune, di capacità non inferiore alla terza parte di quella complessiva delle cisterne stesse. In ogni caso, il bacino deve essere di capacità almeno pari a quella della cisterna più grande. Le cisterne contenenti rifiuti liquidi devono essere provviste di opportuni dispositivi antitraboccamento: deve essere prevista una tubazione di

troppo pieno, il cui scarico deve essere convogliato in modo tale da non costituire pericolo per gli addetti e per l'ambiente. Le cisterne, inoltre, devono essere dotate di un dispositivo che permetta la verifica del quantitativo di liquido contenuto (misuratore e spie di livello) e segnalazione acustica e visiva di troppo pieno, nonché di perdite per rottura.

Al fine di garantire la continuità del Servizio, in fase di chiusura del contratto le attrezzature fornite dal Fornitore (es. container, compattatori) potranno essere rimosse solo dopo autorizzazione del Referente dell'Azienda Sanitaria e comunque entro 30 giorni dalla richiesta. La rimozione di tali attrezzature e il ripristino dell'area sono obbligatorie e interamente a carico del Fornitore.

Le installazioni fisse (tettoie, recinzioni, cisterne) dovranno essere mantenute salvo diversa indicazione dell'Azienda Sanitaria.

## **10 LUOGHI DI PRODUZIONE E FREQUENZA DI TRASPORTO**

Nell'Allegato 9 si riporta, ove disponibile, una stima delle quantità annue prodotta di rifiuti per codice CER e della frequenza minima di allontanamento dei rifiuti da ciascun luogo di produzione. Tali frequenze sviluppate sulla base delle esigenze logistiche e di capacità di stoccaggio delle singole Aziende Sanitarie, devono essere riviste e concordate con le stesse Aziende al momento della definizione del Piano Dettagliato degli Interventi.

Il servizio deve essere assicurato anche nel caso in cui la giornata prevista cada in occasione di una festività (es. Capodanno, Feste Patronali), salvo diversa indicazione dell'Azienda Sanitaria.

In corso di esecuzione del contratto, l'Azienda Sanitaria potrà comunicare al Fornitore eventuali modifiche delle frequenze e degli orari dei ritiri resesi necessarie a seguito di riorganizzazioni di attività e servizi sanitari (es. ristrutturazioni, apertura di nuove sedi, ampliamento di strutture); tali modifiche devono essere tempestivamente recepite dal Fornitore senza oneri aggiuntivi per l'Azienda.

Il Fornitore assicura altresì il ritiro dei rifiuti prodotti da eventi imprevisti e/o accidentali (es. rottura di una cisterna) nel tempo più breve tecnicamente possibile, in ogni caso entro 12 ore dal ricevimento di una comunicazione con e-mail o a mezzo PEC da parte del Referente dell'Azienda Sanitaria.

Il Fornitore è tenuta, in ogni caso, ad effettuare i ritiri con frequenza tale da garantire il rispetto dei termini di legge per il deposito temporaneo.

## **11 TRASPORTO**

Il servizio comprende il caricamento dei rifiuti sugli automezzi ed il relativo trasporto presso gli impianti di smaltimento o recupero. Le zone di sosta degli automezzi e i percorsi interni alle strutture devono essere concordate con l'Azienda Sanitaria.

Per i rifiuti liquidi raccolti in cisterna, le operazioni di prelievo degli stessi devono essere eseguite concordando preventivamente con l'Azienda Sanitaria data e ora di svolgimento del servizio.

Presso i luoghi di produzione, sono vietate la miscelazione di categorie diverse di rifiuti e le operazioni di travaso dalle taniche.

All'inizio e al termine delle operazioni di carico dei rifiuti dalle cisterne il personale del Fornitore, controlla visivamente lo stato di conservazione degli impianti di raccolta e delle attrezzature per il travaso (es. cisterne, bacini di contenimento, raccordi, tubazioni) segnalando qualsiasi anomalia riscontrata al Referente dell'Azienda Sanitaria, fornendo eventuale supporto per la risoluzione di tali non conformità, anche in urgenza (es. perdita da una cisterna).

In caso di presenza di liquidi nel bacino di contenimento, il Fornitore deve tempestivamente prelevarli e mettere in atto tutte le operazioni necessarie ad evitare dispersioni di rifiuti nell'ambiente.

Si precisa che, sullo stesso automezzo, non possono essere trasportati contemporaneamente contenitori pieni con rifiuti e contenitori vuoti puliti, a meno che la contaminazione dei contenitori puliti non sia evitata ricorrendo ad accorgimenti tecnici conformi a quanto previsto dalla normativa A.D.R. per il trasporto di queste tipologie di merci. Tali accorgimenti devono essere descritti nella Relazione Tecnica.

I contenitori sono chiusi e correttamente confezionati e etichettati a cura delle Aziende Sanitarie; gli operatori del Fornitore non sono autorizzati a ritirare contenitori non idonei, ma sono invece tenuti a segnalarne tempestivamente la presenza al Referente dell'Azienda Sanitaria.

Il caricamento dei contenitori sugli automezzi deve essere effettuato in modo da evitarne lo schiacciamento, la deformazione e la fuoriuscita di rifiuti.

Qualora durante le operazioni di carico insorgano situazioni di emergenza (versamenti accidentali, ecc), il Fornitore deve avvisare immediatamente il Referente dell'Azienda Sanitaria e intervenire a propria cura e spese, con proprie attrezzature e specifici prodotti e dispositivi di contenimento (es. materiali assorbenti), nonché con personale addestrato, al fine di ripristinare le condizioni di sicurezza, rimuovere e smaltire i rifiuti nonché provvedere alla bonifica e alla pulizia dell'area interessata.

Il trasporto deve essere effettuato con mezzi e personale autorizzati, la cui adeguatezza alla normativa vigente deve essere documentata in fase di presentazione dell'offerta. I mezzi utilizzati devono essere idonei alle tipologie e ai quantitativi dei rifiuti trasportati.

Il trasporto dei rifiuti pericolosi a rischio infettivo agli impianti di smaltimento o recupero deve concludersi possibilmente entro il giorno del ritiro dal luogo di produzione e, in ogni caso, nel più breve tempo tecnicamente possibile. Tempi e modi di svolgimento delle operazioni devono comunque essere specificate nella Relazione Tecnica che ciascuna Ditta Concorrente deve produrre per partecipare alla gara.

Il Fornitore deve avvalersi di proprio Consulente per la sicurezza del trasporto di merci pericolose, di cui all'art. 11 del D.Lgs. 27 Gennaio 2010 n. 35. Il nominativo di tale Consulente deve essere indicato nell'Offerta Tecnica, unitamente alla documentazione attestante la sua idoneità allo svolgimento dell'incarico. L'Azienda Sanitaria può avvalersi, senza oneri aggiuntivi, di tale Consulente al fine di prevenire i rischi per le persone, per i beni o per l'ambiente inerenti le attività di cui al presente Capitolato.

## **12 SMALTIMENTO, RECUPERO, DESTINAZIONE FINALE**

I rifiuti devono essere trasportati presso gli impianti di smaltimento o recupero, di proprietà e/o convenzionati con il Fornitore, dei quali deve essere fornita autorizzazione all'esercizio, che dovrà essere, se del caso, aggiornata nel corso della durata della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura.

Il Fornitore deve garantire la puntualità del servizio anche in caso di chiusura e/o temporanea fermata dell'impianto di smaltimento o recupero, provvedendo a trasportare i rifiuti presso altro impianto regolarmente autorizzato, previa comunicazione e invio della documentazione al Referente dell'Azienda Sanitaria.

Qualora il Fornitore proponga che i rifiuti pericolosi a solo rischio infettivo siano sottoposti a sterilizzazione in un impianto autorizzato in regime ordinario, di sua proprietà o convenzionato, come previsto dall'art. 7 comma 1 del DPR 254/2003, deve fornire in sede di stipula del contratto le informazioni sulla destinazione finale del rifiuto sterilizzato. Non sono accettate proposte che prevedano la sterilizzazione dei rifiuti pericolosi a solo rischio infettivo in impianti autorizzati in regime semplificato ai sensi dell'art. 7 comma 2 del DPR 254/2003.

Per i rifiuti sottoposti a sterilizzazione, si richiede, inoltre, senza ulteriori oneri a carico delle Aziende sanitarie, di verificare l'assenza di pericolosità del rifiuto effettuando apposite analisi sul rifiuto

sterilizzato, con cadenza almeno mensile. Tale periodicità dovrà essere aumentata in caso di esito non conforme e potrà essere ridotta fino alla metà in caso di almeno tre esiti conformi consecutivi. Il Fornitore deve servirsi di laboratori analisi pubblici o privati o enti esterni specializzati, accreditati ACCREDIA. I certificati di analisi in originale o in copia conforme devono essere consegnati alle Aziende Sanitarie.

Per i rifiuti speciali pericolosi a rischio infettivo, dovrà garantire nel corso del servizio almeno 2 impianti di destinazione finale la cui capacità recettiva sia commisurata alla produzione dei rifiuti prevista in gara.

Il Fornitore deve garantire la puntualità del servizio anche in caso di chiusura e/o temporanea fermata dell'impianto di smaltimento o recupero, provvedendo a trasportare i rifiuti presso altro impianto regolarmente autorizzato, previa comunicazione e invio della documentazione al Referente dell'Azienda. REGISTRAZIONI (FIR, REGISTRO, MUD, SISTRI).

Premesso che il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare ha previsto con Decreto Ministeriale 17 dicembre 2009 l'istituzione del Sistema di Controllo della Tracciabilità dei Rifiuti (c.d. SISTRI) e che, successivamente, è stato più volte prorogato il termine per l'istituzione di detto sistema e considerate le possibili ulteriori proroghe e/o modifiche normative o regolamentari, il ritiro dei rifiuti su richiesta della singola Azienda Sanitaria deve essere accompagnato anche da Formulario di identificazione conforme al D.M. 145/98 e s.m.i., la cui fornitura, vidimazione e compilazione è a carico del Fornitore. I dati relativi alla corretta identificazione del rifiuto (Codice C.E.R., descrizione, descrizione aggiuntiva ed eventuali classi di pericolo) sono indicati dalle Aziende Sanitarie.

Il Formulario debitamente compilato deve essere consegnato ai soggetti individuati dal Referente dell'Azienda e delegati alla firma del documento, presso ogni luogo di produzione.

Le copie (1° e 4°) dei Formulare debitamente compilate devono essere consegnate ai soggetti individuati dal Referente dell'Azienda Sanitaria. La prima copia (originale) deve essere consegnata prima del trasporto; la quarta copia nel più breve tempo possibile e comunque entro i tempi previsti dalla normativa vigente.

La mancata trasmissione della 4° copia, firmata e timbrata dal soggetto destinatario, entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, comporta l'applicazione delle penali così come indicato nello Schema di Convenzione.

Il Fornitore si impegna inoltre a trasmettere, almeno due mesi prima della scadenza di legge e senza alcun onere per l'Azienda Sanitaria, i dati necessari alla compilazione del Modello Unico di

Dichiarazione (M.U.D.), per ciascun tipo di rifiuto per il quale ha effettuato il servizio. I dati devono essere trasmessi su supporto informatico e devono comprendere le seguenti informazioni:

- codice CER;
- chilogrammi;
- luogo di produzione;
- data e numero di formulario di identificazione rifiuto;
- trasportatore e smaltitore.

Il Fornitore si impegna a supportare le Aziende Sanitarie in tutte le attività di verifica e controllo inerenti i dati sopra riportati e nell'inoltro telematico dei M.U.D..

Il Fornitore deve inoltre collaborare con l'Azienda Sanitaria alla raccolta ed elaborazione dei dati relativi al servizio erogato anche in relazione al debito informativo delle Aziende Sanitarie nei confronti della Regione.

Il Fornitore si impegna ad utilizzare il Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTR) di cui al D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i. e i contenuti della nota Prot. N. 3239/C5AMB/C7SAN del 19/07/2011 della Conferenza Stato Regioni, consultabile al seguente link [http://regioni.it/home\\_art.php?id=89](http://regioni.it/home_art.php?id=89), nel rispetto delle modalità organizzative e delle procedure stabilite da ciascuna Azienda Sanitaria.

Il Fornitore si impegna, in ogni caso, a venire incontro alle eventuali motivate esigenze che dovessero pervenire dalle Aziende Sanitarie Contraenti sulle attività previste nel presente paragrafo.

### **13 PERSONALE DEL FORNITORE**

Il Fornitore deve fornire adeguate garanzie sulla conoscenza e sul rispetto da parte del personale dei requisiti di esecuzione del servizio specificati nel presente Capitolato e delle norme d'igiene e di sicurezza del lavoro da applicarsi durante l'esecuzione del servizio, impiegando personale appositamente formato, continuamente aggiornato ed in numero sufficiente, ai fini di una corretta e puntuale esecuzione del servizio.

Inoltre Il Fornitore deve assicurarsi che il proprio personale:

- indossi divisa idonea, differenziata da quelle del personale delle Aziende Sanitarie, o da altri operatori del Fornitore adibiti ad altre mansioni;
- sia munito di cartellino di riconoscimento con fotografia e qualifica, come previsto dalla normativa vigente, e di un documento di identità personale;
- segnali al Referente dell'Azienda Sanitaria le anomalie rilevate durante lo svolgimento del servizio.

Il personale del Fornitore deve tenere un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza ed agire in ogni occasione con la diligenza professionale specifica. Nello svolgimento del servizio, il personale del Fornitore deve evitare di recare intralcio o disturbo al normale andamento dell'attività delle Aziende Sanitarie.

Le Aziende Sanitarie hanno facoltà di richiedere al Fornitore la rimozione dei lavoratori che, a proprio motivato giudizio, contravvengano a suddetti doveri di diligenza professionale (clausola di gradimento). Detta procedura deve in ogni caso svolgersi nel rispetto delle norme stabilite dalla Legge n. 300/1970 e da quelle previste dai rispettivi contratti collettivi di lavoro.

Il personale e gli automezzi impiegati per il trasporto devono essere in regola con la normativa vigente, sollevando le Aziende Sanitarie da ogni responsabilità sia per danni derivanti dalla loro inosservanza e sia per danni arrecati o subiti durante il servizio.

Il Fornitore è comunque responsabile del comportamento dei suoi dipendenti e delle eventuali loro inosservanze alle norme del presente Capitolato e alle istruzioni/norme di comportamento previste all'interno delle singole Aziende Sanitarie.

#### **14 NORME SULLA SICUREZZA DEL LAVORO, SULLA PREVENZIONE DEI RISCHI E SULLA FORMAZIONE DEL PERSONALE**

Il Fornitore provvede all'applicazione dei disposti del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i in relazione all'attività oggetto del presente appalto. Le Aziende Sanitarie contraenti e il Fornitore:

- cooperano all'attuazione delle misure di protezione e prevenzione dei rischi relativi all'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dei rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente al fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi dovuti alle interferenze tra le imprese coinvolte nell'esecuzione delle attività previste dal presente Capitolato (le Aziende Sanitarie promuovono tale coordinamento; l'obbligo non si estende ai rischi propri dell'attività dell'impresa appaltatrice).

#### **15 DIRITTO DI SCIOPERO**

L'oggetto del presente appalto costituisce servizio di pubblica utilità, pertanto, in caso di sciopero, si applica la Legge n.146/90 e s.m.i., che prevede l'obbligo di assicurare i servizi minimi essenziali, secondo le intese definite dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dai contratti integrativi provinciali ed aziendali, per quanto riguarda i contingenti di personale. Il Fornitore deve provvedere,

tramite avviso scritto, con un anticipo di 5 giorni, a segnalare alle Aziende Sanitarie la data effettiva dello sciopero programmato.

## **16 REFERENTE DEL FORNITORE**

Il Fornitore, prima dell'attivazione del Servizio, e secondo l'impegno già assunto in sede di offerta, deve indicare alle Aziende Sanitarie il nominativo del Referente del Fornitore che svolgerà il ruolo di interfaccia con l'Azienda Sanitaria per tutte le attività ed eventuali problematiche inerenti il servizio. Eventuali variazioni del nominativo del referente del Fornitore devono essere tempestivamente comunicate al referente dell'Azienda Sanitaria.

## **17 VARIAZIONI DELLE QUANTITA'**

Qualora in una o più Aziende Sanitarie nel corso della durata dell'Ordinativo di Fornitura, per intervenute esigenze organizzative messe in atto successivamente all'emissione dell'Ordinativo di Fornitura stesso, si verificano delle modifiche tali da non consentire la completa esecuzione della prestazione richiesta nell'Ordinativo di Fornitura, l'Azienda Sanitaria ne darà immediata comunicazione al Fornitore e all'Agenzia che provvederà, ove possibile, al reintegro dei corrispondenti importi nella Convenzione a disposizione di altre Aziende Sanitarie.

In tale caso il Fornitore non avrà nulla a pretendere dall'Azienda Sanitaria che avrà inviato la comunicazione e avrà provveduto alla risoluzione dell'Ordinativo di Fornitura.

## **18 CONTATTI DEL FORNITORE**

Il Fornitore, entro la data di stipula della Convenzione, deve attivare un servizio in grado di fornire informazioni sui servizi oggetto di Convenzione mediante l'installazione di un numero di telefono, ed un indirizzo *e-mail* dedicato, attivo tutto l'anno dalle ore 9.00 alle ore 17.00, per le operazioni di pronto intervento, per bonifiche ambientali da incidenti, nonché per tutte le richieste e le esigenze anche urgenti riferite al servizio e per l'inoltro di reclami.

## **19 SERVIZIO DI REPORTISTICA**

Il Fornitore, deve inviare all'Agenzia e a ciascuna Azienda Sanitaria, su base mensile, entro 10 giorni solari dalla scadenza del mese di riferimento, i dati e riassuntivi (anche in formato excel) relativi alle prestazioni contrattuali distinti per unità locale produttrice del rifiuto.

*Servizio di raccolta, trasporto e conferimento ad impianti di smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi derivanti da attività sanitarie delle Aziende Sanitarie della Regione Emilia-Romagna - 3*

---

A titolo indicativo e non esaustivo per ciascun codice CER prodotto dovranno essere forniti i seguenti dati:

- chilogrammi di rifiuto prodotto (peso alla partenza, peso a destino, lordo/netto ove applicabile);
- tipologia e numero di contenitori utilizzati;
- altre informazioni espressamente richieste dall’Agenzia e/o dall’Azienda Sanitaria.

Il monitoraggio di tutte le attività relative alla Convenzione e agli Ordinativi di Fornitura può altresì essere effettuato dall’Agenzia e dalle Aziende Sanitarie anche mediante l’uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative; a tal fine, il Fornitore, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di monitoraggio.